SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 ottobre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per l'energia elettrica e il gas

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Regione Toscana

ORDINANZA 8 luglio 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Approvazione perizia lavori pulizia alghe nei canali adduttori delle stazioni idrovore Fibbia e Nassa. (Ordinanza n. F/690).

ORDINANZA 13 luglio 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori di realizzazione collegamento bidirezionale depuratore di Neghelli - depuratore di Terra rossa. Approvazione collaudo. Oneri a carico del comune di Orbetello. (Ordinanza n. F/691).

ORDINANZA 13 luglio 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Approvazione perizia per la realizzazione di una stazione di stoccaggio e stabilizzazione delle biomasse algali raccolte in laguna, redatta dall'ing. Francesco Martino. (Ordinanza n. F/692).

ORDINANZA 13 luglio 1999.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: Seconda rimodulazione approvata con ordinanza commissariale n. B/495 del 25 agosto 1998. Intervento n. 567: «Ripristino area in frana di notevole dimensione sopra la scuola media». Ente attuatore: Comune di Licciana Nardi. Importo L. 258.047.805. Perizia di variante e di variata distribuzione di spesa. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/693).

ORDINANZA 15 luglio 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Prosecuzione dell'attività di raccolta delle biomasse algali dell'area conterminata dell'Ansedonia. Approvazione perizia e affidamento dei lavori. (Ordinanza n. F/694).

ORDINANZA 19 luglio 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Attività di supporto alla gestione commissariale: pagamento compensi. Parziale modifica della ordinanza n. F/656/1999. (Ordinanza n. F/695).

ORDINANZA 19 luglio 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori relativi al «Progetto di raccordo per il completamento dei lavori del 1° stralcio - Perizia suppletiva e di variante n. 2». (Ordinanza n. F/696).

ORDINANZA 19 luglio 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori relativi alla fornitura e posa in opera di n. 2 impianti di depurazione di tipo monoblocco prefabbricato (Ansedonia 1 ed Ansedonia 2) - Perizia suppletiva e di variante. (Ordinanza n. F/697).

ORDINANZA 19 luglio 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori relativi alla sostituzione di paratoie alla stazione di Fibia e di opere complementari della rete di monitoraggio. Approvazione perizia e procedure per l'affidamento dei lavori. (Ordinanza n. F/698).

ORDINANZA 19 luglio 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori relativi alla fornitura e posa in opera di due acceleratori di flusso e opere complementari connesse. Approvazione perizia e procedure per l'affidamento dei lavori. (Ordinanza n. F/699).

ORDINANZA 19 luglio 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori relativi al completamento per la realizzazione della fognatura di collegamento Talamone Fonteblanda. Impianto depurazione di Albinia nel comune di Orbetello. Affidamento dei lavori alla ditta S.I.C.I.E.T. S.r.l. di Albinia - Grosseto. (Ordinanza n. F/700).

ORDINANZA 26 luglio 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Approvazione di una perizia generale relativa ad un complesso di attività, forniture e prestazioni legate all'emergenza ambientale della laguna di Orbetello. (Ordinanza n. F/701).

Da 99A8595 a 99A8610

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1999, n. **383.**

Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), che consente l'utilizzo del maggior gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente, accertato in corso di esercizio, per fronteggiare, tra l'altro, improrogabili esigenze connesse con situazioni di emergenza economico-finanziaria;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sulle accise relative a prodotti petroliferi e di accelerare il processo di liberalizzazione del settore, al fine di contenere spinte inflattive derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio e di assicurare il perseguimento degli obiettivi macroeconomici contenuti nel documento di programmazione economica e finanziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle finanze, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° novembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono stabilite nelle seguenti misure:

benzina: L. 1.094.629 per mille litri;

benzina senza piombo: L. 1.024.153 per mille litri;

olio da gas o gasolio:

usato come carburante: L. 755.731 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: L. 755.731 per mille litri;

gas di petrolio liquefatti (GPL):

usati come carburante: L. 526.396 per mille chilogrammi;

usati come combustibile per riscaldamento: L. 342.784 per mille chilogrammi;

gas metano:

per autotrazione: L. 12,67 per metro cubo;

per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: L. 78,51 per metro cubo;

b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: L. 144,35 per metro cubo;

c) per altri usi civili: L. 327,24 per metro cubo;

per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: L. 66,51 per metro cubo;

b) per altri usi civili: L. 232,19 per metro cubo.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote delle accise di cui al comma 1 sono variate, in aumento o in diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto.

3. I termini di pagamento delle accise sui prodotti petroliferi, previsti dalle vigenti disposizioni, sono modificati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto dell'andamento del mercato. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti.

4. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutate in lire 280 miliardi per l'anno 1999, si provvede, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 449, con quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 2.

1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, sono ridotti a giorni trenta.

2. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, dotati di dispositivi self-service con pagamento posticipato del rifornimento, non è soggetta agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346.

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, le parole: «fino al 30 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2000».

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli operatori del settore petrolifero che attuano campagne promozionali della vendita di carburante, consistenti nell'offerta di omaggi al consumatore, sono obbligati a rendere noto il costo diretto unitario dell'omaggio stesso. A quest'ultimo fine, detto costo è riportato sull'omaggio e menzionato, in modo chiaro ed inequivoco, nei messaggi televisivi, nei comunicati commerciali radiofonici, nonché nella cartellonistica stradale ed in ogni altro messaggio pubblicitario in qualunque forma effettuato. Per costo diretto unitario si intende il prezzo pagato al fornitore dell'omaggio, maggiorato dei costi di trasporto, di eventuali oneri doganali e delle imposte.

5. Il consumatore, a decorrere dalla data fissata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può optare per il ritiro dell'omaggio o per la riduzione del prezzo da pagare per la fornitura del carburante in misura pari al costo diretto unitario dell'omaggio di cui al comma 4.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

99G0470

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 1999.

Identificazione delle attività relative alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, conservate allo Stato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *o),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l'art. 18 che individua le funzioni e i compiti conservati allo Stato nell'ambito della materia industria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 269 del 17 novembre 1998, concernente la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sen. Franco Bassanini;

Considerato che l'art. 18, comma 1, lettera *o),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, prevede che siano conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria in caso di attività o interventi di rilevanza economica strategica o di attività valutabili solo su scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialità fra gli operatori e che tali attività sono identificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con la conferenza Stato-regioni;

Ritenuto che le materie riservate allo Stato ai sensi del citato art. 18, comma 1, lettera *o),* sono quelle inerenti la ristrutturazione dei settori strategici per l'economia nazionale, la razionalizzazione e ristrutturazione dei settori attinenti anche in via indiretta alla difesa nazionale, e gli interventi che per loro natura non possono essere oggetto di applicazione e/o valutazione se non a livello nazionale;

Acquisita l'intesa con la conferenza Stato-regioni nella seduta del 27 maggio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *o),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti

la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria previste dalle norme di seguito indicate:

a) art. 6, commi 7, 8 e 8-*bis,* della legge 19 luglio 1993, n. 237, di conversione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, concernenti interventi per la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento;

b) legge 24 dicembre 1985, n. 808, concernente interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico;

c) legge 27 febbraio 1985, n. 49, titolo II, concernente: istituzione e funzionamento del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione;

d) articoli 7, 8 e 11 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni concernenti la reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica;

e) decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, concernente disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico;

f) art. 15, commi 13 e 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente la creazione di una rete di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità nel Mezzogiorno;

g) art. 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, concernente interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale;

h) le agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria navalmeccanica ed armatoriale concessi in attuazione di direttive e regolamenti comunitari di cui alla legge 14 giugno 1989, n. 234, e successive modifiche ed integrazioni.

Roma, 6 agosto 1999

p. *Il Presidente:* BASSANINI

99A8923

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 settembre 1999.

Determinazione delle procedure per la erogazione ai centri di assistenza fiscale dei compensi previsti dall'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi all'attività svolta nell'anno 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come integrato dall'art. 1 dei decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la riforma della disciplina dei centri di assistenza fiscale;

Visto, in particolare, l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale, per le attività di cui al comma 4 dell'art. 34 dello stesso decreto, ai centri di assistenza fiscale spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di L. 25.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che prevede la corresponsione del compenso in misura doppia per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta;

Visti i decreti del Ministero delle finanze 2 marzo 1999 e 19 aprile 1999 con i quali sono stati rispettivamente approvati il modello di dichiarazione 730/99 e le relative specifiche tecniche;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che stabilisce che i centri di assistenza fiscale devono trasmettere le dichiarazioni dei redditi in via telematica all'Amministrazione finanziaria;

Tenuto conto che è necessario determinare le modalità di corresponsione dei compensi previsti dalle citate disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1.

1. I compensi spettanti ai centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti, nella misura di lire 25.000 per ciascuna dichiarazione modello 730/99 e di L. 50.000 per ciascuna dichiarazione modello 730/99 in forma congiunta elaborata e trasmessa, sono corrisposti secondo le disposizioni del successivo articolo.

2. I compensi, maggiorati della relativa imposta sul valore aggiunto, sono corrisposti a presentazione di documentata fattura e comunque non anteriormente

alla ricezione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei file trasmessi per via telematica contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi degli utenti assistiti.

Art. 2.

1. I centri di assistenza fiscale presentano, entro quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'invio telematico, al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, la fattura indicata al comma 2 dell'art. 1.

2. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate dopo aver elaborato i file contenenti le dichiarazioni dei redditi modello 730/99 degli assistiti e le scelte effettuate dagli stessi, predispone un'attestazione, per ogni singolo centro, relativa al numero delle dichiarazioni per le quali è riconosciuto il compenso di cui all'art. l, comma l.

3. La Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, dopo la ricezione delle attestazioni di cui al comma 2, emette i relativi ordinativi diretti di pagamento a carico dei fondi iscritti nell'unità previsionale di base 4.1.2.4 «Centri di assistenza fiscale» - cap. 3479, di pertinenza del Centro di responsabilità entrate, dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario l999 e sulle corrispondenti unità previsionali di base per gli esercizi successivi, da estinguersi mediante accreditamento in conto corrente bancario le cui coordinate dovranno essere comunicate dai centri di assistenza fiscale alla predetta Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione.

4. Ove, a seguito dell'effettuazione dell'incrocio dei dati relativi alle dichiarazioni modello 730/99 ricevuti dall'Amministrazione finanziaria per via telematica da parte dei centri di assistenza fiscale, con quelli risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta che hanno effettuato le conseguenti operazioni di conguaglio e con quelli relativi ai versamenti forniti dai soggetti incaricati della riscossione delle imposte, dovessero risultare dichiarazioni elaborate dai centri per le quali non spetta il compenso di cui all'art. 1, il centro di assistenza fiscale che ha percepito il relativo compenso è tenuto, dietro richiesta dell'Amministrazione finanziaria, a versare al capitolo 2319 dell'entrata del bilancio statale l'importo riscosso e non dovuto, maggiorato degli interessi dovuti.

Art. 3.

1. Se al termine del periodo previsto per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/99, non tutti i file trasmessi dal centro di assistenza fiscale risultano conformi alle specifiche tecniche previste dal decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1999, il compenso di cui all'art. l è corrisposto limitatamente alle dichiarazioni contenute nei file ricevuti dall'Amministrazione finanziaria. Allorché detti file non conformi saranno ricevuti dall'Amministrazione finanziaria. Allorché detti file non conformi saranno ricevuti dall'Amministrazione finanziaria verrà corrisposto il compenso spettante per le dichiarazioni in essi contenute.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1999

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

Il Ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1999
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 138

99A9148

DECRETO 25 ottobre 1999.

Modificazione della tabella *A* allegata al decreto ministeriale 9 marzo 1999, recante: «Individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica *E* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8, comma 10, lettera *c),* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale prevede che siano compensati i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica *E* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da individuarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999 concernente il regolamento recante riduzione, per l'anno 1999, del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, limitatamente ai comuni di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c),* della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 9 marzo 1999, con il quale si è provveduto all'individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica *E* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Considerto che occorre integrare la tabella *A* allegata al citato decreto in data 9 marzo 1999 con l'inserimento di altri comuni non inclusi nella predetta tabella e nel contempo escludere dalla medesima alcuni comuni inseriti per errore materiale;

Considerato altresì che occorre escludere dalla predetta tabella alcuni comuni metanizzati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1999 con il quale sono state variate le aliquote di accisa per l'anno 1999, in applicazione dell'art. 8, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella *A* allegata al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 9 marzo 1999 sono inseriti i seguenti comuni:

TABELLA *A*

Codice ISTAT	Comune	Provincia
5092	Robella	AT
64098	Senerchia	AV
64120	Zungoli	AV
61038	Gallo Matese	CE
61044	Letino	CE
61070	Roccamonfina	CE
61076	San Gregorio Matese	CE
61096	Valle Agricola	CE
94007	Carovilli	IS
43010	Castelsantangelo sul Nera	MC
43057	Visso	MC
82036	Gangi	PA
82037	Geraci Siculo	PA
82055	Petralia Soprana	PA
82056	Petralia Sottana	PA
76035	Gallicchio	PZ
76039	Lagonegro	PZ
76040	Latronico	PZ
76071	Ruoti	PZ
76078	San Severino Lucano	PZ
76087	Teana	PZ
65033	Castelnuovo di Conza	SA
14032	Gordona	SO

2. Dalla tabella *A* di cui al comma 1 sono esclusi i seguenti comuni precedentemente inseriti per errore materiale:

Codice ISTAT	Comune	Provincia
6125	Pareto	AL
16211	Tavernola Bergamasca	BG
16237	Vigolo	BG
17087	Lavenone	BS
70022	Duronia	CB
70054	Pietracupa	CB
13021	Bene Lario	CO
48031	Palazzuolo sul Senio	FI
91001	Aritzo	NU
91016	Desulo	NU
91024	Fonni	NU
91056	Ollolai	NU
91081	Seui	NU
91093	Tonara	NU
47004	Cutigliano	PT
18044	Cerreto Lomellina	PV
57047	Orvinio	RI
58006	Anticoli Corrado	RM
90002	Alà dei Sardi	SS
90017	Buddusò	SS
90045	Nule	SS
90055	Pattada	SS
9039	Mioglia	SV
103047	Montescheno	VB

Art. 2.

1. Sono esclusi dalla tabella *A* di cui all'articolo 1 i seguenti comuni in cui il processo di metanizzazione si è realizzato successivamente al 16 gennaio 1999:

Codice ISTAT	Comune	Provincia
7034	Hone	AO
7074	Villenueve	AO
90007	Carovilli	IS
94015	Chiauci	IS
94016	Civitanova del Sannio	IS
94032	Pescolanciano	IS
94041	Roccasicura	IS
53019	Pitigliano	GR

2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1999

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

99A9146

DECRETO 28 ottobre 1999.

Approvazione, con le relative istruzioni, dello schema di certificazione unica (modello CUD 2000), concernente l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i compensi e le indennità soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno 1999, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate, dei dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all'I.N.P.S., all'I.N.P.D.A.I. e all'I.N.P.D.A.P. delle relative trattenute operate a carico del lavoratore nonché l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 1999. Approvazione della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1, comma 1, primo periodo, del predetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 che fissa al 31 ottobre il termine per l'approvazione del modello 730 e dello schema di certificazione unica (CUD);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, come modificato dall'art. 12 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;

Visto l'art. 7-*bis* del citato decreto presidenziale n. 600 del 1973, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, in base al quale i soggetti indicati nel titolo III del suddetto decreto n. 600 del 1973 che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo devono consegnare un'apposita certificazione unica (CUD), ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale ed agli altri Enti e Casse individuati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto dirigenziale 25 agosto 1999, con il quale è stata estesa anche all'I.N.P.D.A.P. ed all'I.N.P.D.A.I. la certificazione unica (CUD);

Visto l'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, in base al quale i soggetti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, comma 3, della Costituzione, possono presentare la certificazione unica rilasciata dai sostituti d'imposta ai sensi dell'art. 7-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, con le modalità previste dall'art. 2 dello stesso decreto presidenziale ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi;

Visto l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale devono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze le modalità per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;

Considerato che in materia di trattamento dei dati personali, l'informativa da rendere agli interessati e le disposizioni riguardanti la manifestazione del consenso per il trattamento dei dati sensibili sono sostanzialmente analoghe a quelle contenute nella certificazione (CUD) e nei modelli 730 approvati per l'anno precedente;

Considerato che alcune delle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria per l'anno 2000 in corso di approvazione comportano la necessità di modificare il modello 730 che potrebbe essere approvato sulla base delle disposizioni attualmente in vigore;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione della certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

1. È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso schema di certificazione unica modello CUD 2000 (allegato 1) per l'attestazione dell'ammontare relativo al 1999 dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questo assimilati di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennità di fine rapporto e delle anticipazioni sulle stesse per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute, assoggettate a tassazione separata, delle

relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'I.N.P.S., all'I.N.P.D.A.I. e all'I.N.P.D.A.P., nonché per l'attestazione dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.

2. I dati da indicare nel certificato CUD 2000 che deve essere compilato dal sostituto di imposta secondo le istruzioni di cui all'allegato 2 e consegnato al contribuente entro il mese di febbraio dell'anno successivo, ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli interessati in caso di interruzione del rapporto di lavoro, con riferimento alle somme e valori nonché ai trattamenti pensionistici erogati, sono quelli contenuti nello schema di cui all'allegato 1, nella sequenza prevista nello schema stesso. Al contribuente devono essere consegnate, unitamente alla certificazione unica, che può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica, le istruzioni contenute nel menzionato allegato 1.

3. La certificazione CUD 2000 deve contenere tutti i dati previsti nello schema di certificazione unica, esposti nella sequenza in esso prevista e con la esatta indicazione del numero progressivo e della denominazione. Possono non essere riportati il numero progressivo e la denominazione dei campi non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il sostituto. Gli enti pubblici e privati che erogano trattamenti pensionistici possono, altresì, non indicare nella predetta certificazione i dati di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 7 dell'allegato 1.

4. La certificazione CUD 2000 può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi agli anni successivi al 1999 fino alla approvazione di una nuova certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 1999 e 2000 contenuti nella certificazione e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti agli anni successivi.

Art 2.

Dichiarazioni all'I.N.P.S.

1. La certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti alla compilazione del modello 01/M secondo la normativa previgente al decreto legislativo n. 314 del 1997.

Per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell'I.N.P.S. i flussi informativi delle dichiarazioni unificate di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997, la certificazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di cui al precedente art. 1, può essere presentata dall'interessato all'I.N.P.S. ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonché degli altri adempimenti istituzionali.

Art. 3.

Dichiarazioni all'I.N.P.D.A.I.

1. La certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere rilasciata limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali, anche dai datori di lavoro non sostituti d'imposta.

2. Per i periodi per i quali non risultano acquisiti all'I.N.P.D.A.I. i flussi informativi delle dichiarazioni unificate di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997, la certificazione suddetta può essere presentata dall'interessato ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni, nonché degli altri adempimenti istituzionali.

Art. 4.

Certificazione integrativa

1. Qualora il sostituto d'imposta abbia già consegnato al sostituto la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, i dati indicati nel CUD 2000 e non presenti nel CUD già consegnato, possono essere contenuti anche in una ulteriore certificazione, non comprensiva dei dati già certificati, da consegnare entro il 28 febbraio 2000.

Art. 5.

Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria

1. Sempreché non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 81, comma 1, lettere da *c)* a *c-quinquies),* del Tuir, rilasciano alle parti, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In particolare, la certificazione deve recare l'indicazione delle generalità e del codice fiscale del contribuente, la natura, l'oggetto e la data dell'operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell'operazione, nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.

2. Per il 1999, l'obbligo indicato al comma precedente, si considera assolto da parte delle banche che hanno rilasciato anche al momento della effettuazione delle singole operazioni, altra idonea documentazione purché contenente tutti i dati previsti dal citato comma 1 ad eccezione del codice fiscale.

Art. 6.

Dichiarazioni modello 730

1. Con successivo decreto verrà approvato il modello 730 e le relative istruzioni che terrà conto delle modifiche contenute nella legge finanziaria per l'anno 2000.

2. Le bozze del predetto modello e delle relative istruzioni predisposte in base alla legislazione vigente sono disponibili sul sito Internet del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1999

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO 1

CUD 2000 - Certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 600, **relativa all'anno ....**

DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

COGNOME O DENOMINAZIONE NOME CODICE FISCALE

DIPENDENTE PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME

COGNOME NOME CODICE FISCALE

SESSO (M o F) DATA DI NASCITA giorno mese anno COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA DI NASCITA (sigla)

DATI RELATIVI AI REDDITI

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI PER I QUALI È POSSIBILE FRUIRE DELLE DETRAZIONI 1

REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE PER I QUALI NON È POSSIBILE FRUIRE DELLE DETRAZIONI 2

Detrazione per coniuge a carico 3 Detrazione per familiari a carico 4 Detrazione per lavoro dipendente 5

Periodo di lavoro in giorni (per il quale spettano le detrazioni per lavoro dipendente) 6 Detrazione per oneri 7

TOTALE DETRAZIONI 8

RITENUTE DA INDICARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (di cui 9bis sospese) 9

ECCEDENZE DI RITENUTE DA RIMBORSARE 10

ALTRI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

PRIMO ACCONTO IRPEF TRATTENUTO NELL'ANNO 11 SECONDO O UNICO ACCONTO IRPEF TRATTENUTO NELL'ANNO 12

ACCONTI SOSPESI 13

CREDITO IRPEF NON RIMBORSATO 14

CREDITO DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF NON RIMBORSATO 15

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 16

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SOSPESA 17

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 18

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA RESTITUITO 19

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA DA RESTITUIRE 20

PRESENZA DI ASSICURAZIONI SANITARIE STIPULATE DAL DATORE DI LAVORO 21 CONTRIBUTI VERSATI A ENTI E CASSE AVENTI ESCLUSIVAMENTE FINE ASSISTENZIALE 22

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 23

RETRIBUZIONE SULLA CUI BASE CALCOLARE IL T.F.R. 24

QUOTA DI T.F.R. VERSATA AL FONDO 25

ONERI PER I QUALI E' STATA RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA (indicata nel punto 7)

SPESE SANITARIE 26

SPESE PER I MEZZI NECESSARI PER LA DEAMBULAZIONE DEI SOGGETTI CON DIFFICOLTA' MOTORIE E SPESE PER SUSSIDI TECNICI INFORMATICI PER I PORTATORI DI HANDICAP 27

SPESE PER I VEICOLI ADATTATI PER I PORTATORI DI HANDICAP 28

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE 29

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI DI CUI AL PUNTO 29 30

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI NEL 1997 PER EFFETTUARE INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO 31

INTERESSI PASSIVI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI 32

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI PER LA COSTRUZIONE DI UNITA' IMMOBILIARI DA ADIBIRE AD ABITAZIONE PRINCIPALE 33

ASSICURAZIONI SULLA VITA CONTRO GLI INFORTUNI E CONTRIBUTI VOLONTARI 34

SPESE PER LA FREQUENZA DI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED UNIVERSITARIA 35

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI 36

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ONLUS 37

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALLE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO 38

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA SOCIETA' DI CULTURA LA BIENNALE DI VENEZIA 39

SPESE FUNEBRI 40

ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE 41

ONERI CHE NON HANNO CONCORSO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE (già esclusi dall'imponibile indicato nei punti 1 e 2)

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI 42

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE 43

CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO 44

SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP 45

ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE CON ESCLUSIONE DELLA QUOTA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI 46

ALTRI ONERI DEDUCIBILI 47

Indirizzo del datore di lavoro al quale il C.A.F. deve inviare la comunicazione relativa alla liquidazione del Mod 730 — COMUNE, PROVINCIA (sigla), CAP, VIA, NUMERO CIVICO, TELEFONO, FAX O INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)

COMPENSI ARRETRATI (per i quali è possibile fruire delle detrazioni) 48 DETRAZIONI (Art. 18, comma 4, del T.U.I.R.) 49 RITENUTE OPERATE 50 Periodo d'imposta cui si riferiscono gli arretrati 51 Barrare la casella se gli arretrati si riferiscono a più anni 52

COMPENSI ARRETRATI (per i quali non è possibile fruire delle detrazioni) 53 RITENUTE OPERATE 54

INDENNITA' DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITA' E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)

INDENNITA', ACCONTI, ANTICIPAZIONI E SOMME EROGATE NELL'ANNO 55

ACCONTI ED ANTICIPAZIONI EROGATI IN ANNI PRECEDENTI 56

RIDUZIONI 57

ALIQUOTA 58

TOTALE IMPONIBILE 59

RITENUTE OPERATE NELL'ANNO 60

RITENUTE OPERATE IN ANNI PRECEDENTI 61

Periodo preso a base di commisurazione dell'indennità anni 62 mesi 63 (di cui periodo convenzionale anni 64 mesi 65) Quota spettante per le indennita' erogate ai sensi dell'art 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti 66 %

DATI RELATIVI AI CONGUAGLI

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

CODICE FISCALE DELL'ALTRO SOGGETTO CHE HA EROGATO IL REDDITO 67 IMPONIBILE CONGUAGLIATO 68 GIA' COMPRESO NEL PUNTO 69 1 2

CODICE FISCALE DELL'ALTRO SOGGETTO CHE HA EROGATO IL REDDITO 70 IMPONIBILE CONGUAGLIATO 71 GIA' COMPRESO NEL PUNTO 72 1 2

INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO

IRPEF DA TRATTENERE DAL SOSTITUTO SUCCESSIVAMENTE AL 28 FEBBRAIO 73

IRPEF DA VERSARE ALL'ERARIO DA PARTE DEL DIPENDENTE 74

DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS ED INPDAI

SEZIONE 1

QUALIFICA 1 2 3 — ENTE 4 — MATRICOLA AZIENDA 5 — PROV.LAV. 6 — **ASSICURAZIONI COPERTE** 7 IVS 8 DS 9 TBC 10 Altre 11 FG — COMPETENZE CORRENTI 12 — ALTRE COMPETENZE 13

Sett. Retr. 14 — Giorni Retr. 15 — **MESI RETRIBUITI NELL'ANNO** 16 Tutti 17 Tutti con esclusione di: G F M A M G L A S O N D — **CONTRATTO** Codice 18 Tipo 19 — Livello inquadr. 20 — **DATA CESSAZIONE** Giorno Mese 21

Tipo rapporto 22 — Trasfor. rapporto 23 — Settim. utili 24 — Accantonamento T.F.R. spettante 25 — **COORD. ASSEGNI FAMILIARI** Tabella 26 Num.Fam. 27 Classe 28

SEZIONE 2

Tipo	DATA INIZIO (giorno mese anno)	DATA FINE (giorno mese anno)	RETRIBUZIONE	Sett. Retr.	Giorni Retr.	Giorni Utili	Giorni Non Retr.	RETRIBUZIONE PENSIONABILE
29	30	31	32	33	34	35	36	37
38	39	40	41	42	43	44	45	46
47	48	49	50	51	52	53	54	55
56	57	58	59	60	61	62	63	64

SEZIONE 3

Tot. annuo settim. a retr. ridotta	RETRIBUZIONI RIDOTTE	DIFFERENZA RETRIBUZIONI DA ACCREDITARE PER C.I.G.	MALATTIA E/O INFORTUNI Sett. 1	MALATTIA E/O INFORTUNI Sett. 2	MATERNITA' Sett. 1	MATERNITA' Sett. 2	L. 88/87 Sett. 1	L. 88/87 Sett. 2	CIG Sett. 1	CIG Sett. 2	Donat. Sangue L. 107/90
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76

CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE TRATTENUTI 77 — I CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS O ALL'INPDAI Sono stati interamente versati 78 — Sono stati parzialmente versati 79 — Non sono stati versati 80.

DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPDAP

CODICE FISCALE DELL'AMMINISTRAZIONE 81 — DATA CESSAZIONE RAPPORTO (giorno mese) 82 — PROV. LAV. 83 — DATA INIZIO (giorno mese anno) 84 — DATA FINE (giorno mese anno) 85 — GESTIONI ASSICURATIVE 86 — Cassa/Comp. 87 — Giorni Utili 88

RETRIBUZIONI FISSE E CONTINUATIVE 89 — RETRIBUZIONI ACCESSORIE 90 — RETRIBUZIONI DI BASE PER IL 18% 91 — RETRIBUZIONI AI FINI T.F.S. 92 — RETRIBUZIONI AI FINI T.F.R. 93 — PREMIO DI PRODUZIONE 94

CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE TRATTENUTI 95 — I CONTRIBUTI DOVUTI INPDAP Sono stati interamente versati 96 — Sono stati parzialmente versati 97 — Non sono stati versati 98

ANNOTAZIONI

DATA

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO

RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato — **Chiesa cattolica** — **Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno** — **Assemblee di Dio in Italia**

Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi — **Chiesa Evangelica Luterana in Italia** — **Unione Comunità Ebraiche in Italia**

Con l'apposizione della firma, in uno degli spazi precedenti, si esprime anche il consenso al trattamento del dato in favore dei soggetti abilitati in conformità a quanto già reso noto nell'informativa per il trattamento dei dati personali.
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di non possedere altri redditi oltre quelli attestati nel presente certificato, ovvero di possedere, in aggiunta a questi, altri redditi per un ammontare complessivo di L. ....000, la cui imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute operate, non supera L. 20.000

Firma

ISTRUZIONI PER IL CONTRIBUENTE

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati deve essere consegnata al contribuente (dipendente, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e/o pensionato) dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici entro il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell'anno indicato nell'apposito spazio, le relative ritenute operate e le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS, all'INPDAI e all'INPDAP nonchè l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti agli stessi enti previdenziali.

1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente certificazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

1.1 Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero delle finanze desidera informarLa, anche per gli altri soggetti a ciò tenuti, che il certificato dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, che attesta l'ammontare complessivo delle somme e dei valori percepiti, delle ritenute subite alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, contiene diversi dati personali.
I dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

1.2 Dati personali

La maggior parte dei dati presenti nella certificazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Altri dati (ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta) possono, invece, essere forniti facoltativamente dal contribuente qualora egli intenda avvalersi dei benefici previsti.

1.3 Dati sensibili

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef è facoltativa.
Tale scelta costituisce, secondo la legge n. 675 del 1996, dato di natura "sensibile".

1.4 Modalità del trattamento

Gli stessi dati contenuti nella presente certificazione vengono trascritti nella dichiarazione che ogni sostituto è obbligato a presentare all'Amministrazione finanziaria (mod. 770).
Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio da altri sostituti d'imposta);
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

1.5 Titolari del trattamento

Il primo titolare del trattamento è il soggetto che elabora tali dati (cioè il sostituto d'imposta) il quale tratta i dati personali con le modalità e le logiche che devono essere state precisate nell'informativa che questi ha già reso all'interessato.
La dichiarazione del sostituto può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (banche, agenzie postali, Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero delle finanze.
Gli intermediari e l'Amministrazione finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare sono titolari:

- il Ministero delle finanze, Dipartimento delle Entrate, presso il quale sarà conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili della stessa amministrazione;
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati rendono noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

1.6 Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

1.7 Destinazione dell'8 per mille dell'Irpef

La presente certificazione, in via generale resta nella disponibilità dell'interessato, tuttavia, qualora ne ricorrano le condizioni essa può essere utilizzata per effettuare la scelta in ordine alla destinazione dell'8 per mille dell'Irpef. Questa scelta, la cui effettuazione è facoltativa e la cui mancanza non comporta alcuna conseguenza negativa per l'interessato, costituisce secondo la legge n. 675 del 1996 dato di natura "sensibile".

1.8 Consenso

Il Ministero delle finanze, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
Gli stessi intermediari sono, invece, tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare il dato sensibile relativo alla scelta dell'8 per mille dell'Irpef e per poterlo comunicare all'Amministrazione finanziaria o agli altri intermediari sopra indicati.
Tale consenso viene manifestato mediante la firma con la quale si effettua la scelta.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati ad eccezione del sostituto di imposta, che deve avervi provveduto autonomamente.

2. UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE

2.1 Il contribuente che nell'anno ha posseduto soltanto i redditi attestati nella presente certificazione **(CUD 2000)** è esonerato dalla presentazione all'Amministrazione finanziaria sia di questa certificazione sia della dichiarazione dei redditi. Il contribuente può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi oppure, se ne ricorrono le condizioni e intende avvalersi dell'assistenza fiscale, il mod. 730 (secondo le modalità indicate nelle relative istruzioni), qualora, ad esempio, nell'anno abbia sostenuto oneri, diversi da quelli eventualmente attestati nella presente certificazione, che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta (in tali oneri sono comprese anche le spese mediche sostenute dal contribuente e rimborsate da un'assicurazione sanitaria stipulata dal datore di lavoro la cui esistenza è segnalata al punto 21 della certificazione). I titolari soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il casellario delle pensioni sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale informazione è riportata nelle Annotazioni della presente certificazione. Qualora ricorrano le condizioni indicate nel paragrafo SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF, la presente certificazione può essere inviata all'Amministrazione finanziaria al fine di esprimere tale scelta.

2.2. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell'importo delle detrazioni, indicato nel punto 8 della presente certificazione, sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che, pertanto, debbono essere restituite (ad esempio, quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale previsto per essere considerati tali, che, per il 1999, è di £ 5.500.000). Se il contribuente ha posseduto nell'anno, in aggiunta ai redditi attestati dalla presente certificazione, altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.) propri o dei figli minori a loro imputabili per usufrutto legale, deve consultare le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi al fine di verificare se sussistono le condizioni per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione.

2.3. Si ricorda che i soggetti che hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono, in ogni caso, presentare l'apposito modulo disponibile presso i Comuni e le rivendite autorizzate.

2.4. La certificazione della situazione reddituale può essere effettuata direttamente dal contribuente sulla base dei dati contenuti nella presente certificazione qualora l'interessato non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

3. SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille del gettito Irpef è destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale; a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica; per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno; per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia; a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi; per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate; per la tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità ebraiche.
La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi sono devolute alla gestione statale.
Per il 1999 i contribuenti sono ammessi ad effettuare la scelta mediante la presente certificazione se nel punto 9 risultano indicate ritenute.
Sono, inoltre, ammessi ad effettuare la scelta i contribuenti che, in aggiunta ad uno o più redditi di lavoro dipendente e/o assimilati, hanno conseguito altri redditi, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di impresa o di arti e professioni, ma sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione in quanto l'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo, diminuita delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute, non supera £ 20.000.

Per esprimere la scelta i contribuenti devono apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una, e ad una soltanto, delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'Irpef e devono firmare la dichiarazione posta in fondo all'apposito spazio destinato alla scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef. Tale scelta non determina maggiori imposte da pagare.
La presente certificazione è rilasciata in duplice esemplare. Per effettuare la scelta, uno dei due esemplari va consegnato, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi:

- in busta chiusa allo sportello di una banca o di una Agenzia postale che provvederà a trasmetterlo all'Amministrazione finanziaria. La busta deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF", l'anno cui la certificazione si riferisce nonché il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente. Il servizio di ricezione delle scelte da parte delle banche e delle Agenzie postali è gratuito;
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionisti, CAF). Quest'ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta di presentazione della certificazione e l'impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la certificazione e possono chiedere un corrispettivo per l'effettuazione del servizio prestato.

4. CERTIFICAZIONE DEI DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS

La presente certificazione sostituisce la copia del modello 01/M che veniva consegnato, annualmente o alla risoluzione del rapporto di lavoro, dal datore di lavoro al lavoratore dipendente in base alle norme preesistenti al decreto legislativo n. 314 del 1997.
Il lavoratore dipendente può utilizzarla per consegnarla all'INPS ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonché degli altri adempimenti istituzionali relativamente ai periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell'INPS i flussi informativi delle dichiarazioni unificate ai fini fiscali e previdenziali. In tal caso il lavoratore deve accertarsi che il campo "qualifica" risulti compilato.

5. CERTIFICAZIONE DEI DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPDAI

La presente certificazione sostituisce il modello DAP/12 che veniva consegnato annualmente in copia all'assicurato e trasmesso all'INPDAI in base alla previgente normativa.
La suddetta certificazione unica può essere utilizzata ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni a carico dell'Ente e per gli altri adempimenti istituzionali, relativamente ai periodi per i quali non risultino acquisiti presso l'Ente medesimo i flussi informativi delle dichiarazioni unificate ai fini fiscali e previdenziali.

6. CERTIFICAZIONE DEI DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPDAP

La presente certificazione sostituisce il modello 103 che veniva consegnato annualmente, in base alla previgente normativa, all'assicurato dagli enti iscritti alle casse pensioni confluite all'INPDAP.
La medesima certificazione, a partire dall'anno 1999, viene consegnata anche al dipendente delle amministrazioni dello Stato.

7. TRATTENUTE PER CONTRIBUZIONE A CARICO DEL LAVORATORE

L'importo complessivo dei contributi trattenuti al dipendente viene attestato nell'apposito punto di ciascuna sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali. Tale importo non comprende le trattenute operate per i pensionati che lavorano.

ALLEGATO 2

ISTRUZIONI PER IL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati deve essere consegnata al contribuente (dipendente, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e/o pensionato) dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici entro il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell'anno indicato nell'apposito spazio, le relative ritenute operate e le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS, all'INPDAI e all'INPDAP nonchè l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti agli stessi enti previdenziali.

1. DATI FISCALI

Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e privati che corrispondono trattamenti pensionistici di reversibilità devono certificare gli importi corrisposti per il coniuge superstite separatamente da quelli corrisposti per gli orfani, anche se minorenni e conviventi.
La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del TUIR, agli eredi del sostituito. In tal caso, nelle annotazioni della certificazione, devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. L'importo dei redditi corrisposti agli eredi deve essere sempre indicato, rispettivamente, nel punto 1 o nel punto 2, a seconda del tipo di reddito corrisposto, come più avanti specificato.
Vanno certificati anche gli emolumenti assoggettati a tassazione separata (arretrati relativi ad emolumenti di anni precedenti ed indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o loro anticipazioni erogate nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute). Per le indennità relative a rapporti cessati anteriormente all'anno 1974 deve essere utilizzato il mod. 102-bis, pubblicato nella G.U. n. 62 del 15 marzo 1986. Qualora debbano essere certificati più redditi assoggettabili a tassazione separata, ma di tipo diverso o con aliquote o basi imponibili diverse, deve essere consegnata un'unica certificazione inserendovi gli ulteriori punti necessari contraddistinti dalla corrispondente numerazione seguita dalla dicitura "bis", "ter", ecc. ovvero potranno essere consegnate distinte certificazioni.
Nel caso di erogazione di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità deve essere consegnata una certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità tenendo presente che :

- nel campo riservato all'indicazione del "dipendente, pensionato o altro percettore" devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;
- il punto 66 deve essere compilato con riferimento all'avente diritto o erede al quale è consegnata la presente certificazione, mentre gli altri punti devono essere compilati con riferimento all'indennità così come maturata in capo al deceduto;
- nelle annotazioni devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e va segnalato se trattasi di eredità ovvero di erogazioni di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti.

Per quanto riguarda la compilazione della certificazione, nel **punto 1** va indicato il totale imponibile dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati per i quali è possibile fruire delle detrazioni per lavoro dipendente (stipendi, pensioni, mensilità aggiuntive, indennità di trasferta, indennità corrisposte da terzi, borse di studio, trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementare, compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro, ecc.), al netto dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito.
Nel **punto 2** va indicato il totale imponibile dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non spettano le specifiche detrazioni (indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, indennità percepite per l'esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ecc.).
Qualora il sostituito si sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro di tener conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate da altri soggetti, la certificazione deve riportare, per i redditi indicati, rispettivamente, nei punti 1 o 2, i dati complessivi relativi al totale imponibile, al totale ritenute, al totale detrazioni (compresi quelli relativi al periodo di lavoro espresso in giorni, alle erogazioni a fronte di spese sanitarie, ecc.) dei diversi rapporti, mentre nella sezione "Dati relativi ai conguagli" devono essere indicati analiticamente, per ciascun reddito per il quale è stato chiesto il conguaglio, nel **punto 67**, il codice fiscale del soggetto che ha corrisposto il reddito, e nel **punto 68** l'imponibile del reddito corrisposto da questi e conguagliato dal sostituto d'imposta (già compreso, rispettivamente, nel punto 1 o 2). Nel **punto 69** va barrata la casella 1 se il reddito è stato compreso nel punto 1 e la casella 2 se il reddito è stato compreso nel punto 2 della presente certificazione. Le predette modalità di compilazione devono essere seguite anche nel caso in cui:

- siano stati conguagliati le indennità e i compensi di cui all'art. 47, comma 1, lettera b), del TUIR;
- si verifica un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro a causa dell'estinzione di un preesistente sostituto e di prosecuzione dell'attività da parte di un altro sostituto.

Qualora sia stato chiesto il conguaglio di due redditi i **punti** da **70** a **72** vanno compilati secondo quanto precisato a proposito dei punti da 67 a 69.
Qualora, invece, sia stato chiesto il conguaglio di più di due redditi può essere consegnata un'unica certificazione inserendovi gli ulteriori punti necessari contraddistinti dalla corrispondente numerazione seguita dalla dicitura "bis", "ter", ecc., ovvero potranno essere consegnate ulteriori certificazioni.

Nel caso in cui per incapienza dell'imposta lorda le detrazioni non siano state attribuite totalmente, dopo aver indicato l'importo teoricamente spettante nei **punti 3, 4, 5** e **7**, nel **punto 8** va indicato l'importo totale delle detrazioni effettivamente attribuito in relazione all'imposta lorda del percipiente.
Si precisa, che nel **punto 5** va indicato l'importo totale delle detrazioni per lavoro dipendente spettanti, comprensivo, quindi, dell'eventuale detrazione di L. 120.000 di cui possono fruire i titolari soltanto di trattamenti pensionistici di importo complessivo non superiore ai 18 milioni e il reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze.
Nel **punto 6** va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente.
Nel **punto 9** va indicato il totale delle ritenute d'acconto che il sostituito dovrà esporre nella dichiarazione dei redditi eventualmente presentata. Tali ritenute sono comprensive di quelle eventualmente indicate nel punto 9bis.
Nel **punto 9bis** va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nel punto 9.
L'importo delle ritenute da indicare nel punto 9 è quello che risulta dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d'imposta.Pertanto, in caso di incapienza dei redditi a subire il prelievo delle ritenute conseguenti a dette operazioni, va comunque indicato nel punto 9 il totale delle ritenute anche se:

- non tutte risultano ancora operate;
- in caso di dipendente statale, questi ha dichiarato di voler effettuare autonomamente il versamento della quota di ritenute dovute.

Nei casi precedenti vanno compilati, inoltre, i **punti 73** o **74**. In particolare, nel **punto 73** va indicato l'importo dell'IRPEF che il sostituito ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 febbraio). L'importo da indicare non deve tener conto degli interessi dovuti dal sostituito sulle somme ancora dovute, tuttavia nelle annotazioni della certificazione deve essere specificato che sulle somme indicate nel **punto 73** sono dovuti gli interessi.
Nel **punto 74**, che può essere compilato soltanto dai sostituti d'imposta che effettuano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n.600 del 1973, va indicato l'importo dell'Irpef che il sostituito si è impegnato a versare autonomamente.
Qualora dalle operazioni di conguaglio risultino effettuate ritenute in eccedenza che il sostituto è tenuto a rimborsare nel corso dell'anno 2000 mediante una corrispondente riduzione delle ritenute da versare, riportare il relativo importo nel **punto 10**.
Ai fini dell'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituito, nei **punti 11** e **12** vanno indicati gli importi del primo e secondo o unico acconto relativi all'IRPEF trattenuti dal sostituto ai sostituiti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale nel periodo d'imposta per il quale è consegnata la certificazione. Tali importi devono essere indicati al netto delle eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento e sono comprensivi dell'importo eventualmente indicato nel successivo punto 13. Qualora il primo e/o il secondo o unico acconto non siano stati trattenuti per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, riportare l'importo sospeso nel **punto 13**, già compreso nei precedenti punti 11 e 12.
Per i predetti soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale nei **punti 14** e **15** vanno indicati, rispettivamente, gli eventuali crediti di IRPEF e di addizionale regionale all'IRPEF relativi all'anno precedente non rimborsati per qualsiasi motivo dal sostituto.
Nel **punto 16** va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta dal sostituito sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata e comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 17. Tale importo deve essere trattenuto in rate dal sostituto nel periodo d'imposta 2000 ovvero, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in unica soluzione al momento dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro.
Nel **punto 17** va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso nell'importo indicato nel punto 16.
Nel **punto 18** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta dal sostituito sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata. Tale importo deve essere trattenuto in rate dal sostituto nel periodo d'imposta successivo ovvero, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in unica soluzione. Si precisa che tale campo non deve essere compilato con riferimento ai sostituiti domiciliati in Comuni che non hanno disposto l'applicazione di detta addizionale.
Nel **punto 19** va indicato l'importo del contributo straordinario per l'Europa restituito nel corso del 1999.
Nel **punto 20** va indicato l'importo del contributo straordinario per l'Europa da restituire nel corso del periodo d'imposta 2000.
Nel **punto 21** barrare la casella in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del sostituito. L'importo dei premi pagati concorre a formare il reddito imponibile di cui al punto 1 e per lo stesso non può essere riconosciuta dal sostituto d'imposta alcuna detrazione. Nelle annotazioni va indicato che può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di dette assicurazioni.
Nel **punto 22** vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Detti contributi non concorrono a formare il reddito imponibile per un importo non superiore complessivamente a lire 7 milioni. Nelle annotazioni va indicato che non può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi. Nelle medesime annotazioni va indicata la quota di contributi, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito e va chiarito che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione d'imposta.
Nel **punto 23** va indicato l'importo dei contributi (diversi dalle quote del TFR) versati dal lavoratore alle forme pensionistiche complementari. Tali contributi, salvo quanto disposto dall'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. Nelle annotazioni va indicata la quota di contributi che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito.
I **punti 24** e **25** devono essere compilati solo con riferimento agli iscritti alle forme pensionistiche complementari successiva-

mente al 28 aprile 1993 indicando, rispettivamente, l'importo della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del trattamento di fine rapporto e la quota annuale del trattamento di fine rapporto destinata e versata al fondo pensione complementare.
Nei **punti** da **26** a **41** vanno analiticamente indicati gli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 13-bis del TUIR e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed f) dello stesso articolo (spese sanitarie e assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni), le erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte dei quali, nei limiti e alle condizioni previsti nello stesso articolo 13-bis, è stata riconosciuta la detrazione d'imposta indicata nel punto 7. Si precisa che gli importi relativi a detti oneri devono essere riportati tenendo conto degli eventuali limiti previsti dall'articolo 13 bis del TUIR e al netto delle franchigie previste dallo stesso articolo .
Nei **punti** da **42** a **47** vanno analiticamente indicati gli oneri di cui all'articolo 10 del TUIR, alle condizioni ivi previste, e le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b), che, a norma dell'articolo 48, comma 2, lettera h), del TUIR, non hanno concorso a formare il reddito di cui al punto 1. Devono essere, altresì, analiticamente indicati gli oneri di cui al predetto articolo 10 di cui il sostituto ha tenuto conto su richiesta del sostituito in sede di conguaglio. Nelle annotazioni va specificato che in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi tali oneri, già esclusi dalla formazione del reddito, non devono essere riportati.
Nelle annotazioni deve essere indicato l'importo delle eventuali erogazioni liberali in occasione delle festività e ricorrenze, nonché il valore di eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto.
Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici che hanno applicato le ritenute e riconosciuto le detrazioni sulla base delle comunicazioni fornite dal "Casellario delle pensioni" devono farne menzione nelle annotazioni della certificazione, precisando che il pensionato, se non possiede altri redditi oltre i trattamenti pensionistici, è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Va infine indicato l'indirizzo completo (Comune, sigla della provincia, C.A.P., via, numero civico, telefono, fax o eventualmente l'indirizzo di posta elettronica) della sede del datore di lavoro o ente erogante (e non di altri soggetti, quali ad esempio, quello incaricato della tenuta della contabilità) alla quale il CAF deve inviare la comunicazione (mod. 730-4) relativa alla liquidazione del mod. 730. Si precisa che l'indicazione del numero di telefono deve essere preceduta dalla lettera "T" mentre quella del numero di fax deve essere preceduta dalla lettera "F".
Nei **punti** da **48** a **50** vanno indicati i dati relativi agli emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali è possibile teoricamente fruire delle detrazioni per lavoro dipendente relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente.
Nel **punto 51** va indicato il periodo d'imposta cui si riferiscono gli arretrati. Se si riferiscono a più anni, nel punto 51 indicare il meno recente e barrare la casella del **punto 52.**
Nei **punti 53** e **54** vanno indicati i dati relativi agli emolumenti arretrati di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non è possibile, neppure teoricamente, fruire delle detrazioni per lavoro dipendente, relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente.
Nei **punti** da **55** a **66** vanno indicati i dati relativi alle indennità di fine rapporto, alle altre indennità e somme soggette a tassazione separata. Se il sostituto, nella liquidazione delle indennità di fine rapporto ha applicato le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 482 del 1985, deve farne specifica menzione nelle annotazioni.

2. DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Qualora per lo stesso dipendente debbano essere certificate più situazioni assicurative (cambiamento di qualifica, coesistenza di iscrizione a più enti previdenziali, ecc.) può essere consegnata un'unica certificazione inserendovi gli ulteriori punti necessari contraddistinti dalla corrispondente numerazione seguita dalla dicitura "bis", "ter", ecc., ovvero potranno essere consegnate distinte certificazioni.
Gli importi delle retribuzioni e delle contribuzioni debbono essere indicati arrotondati alle 1000 lire superiori in caso di frazione pari o superiore alle 500 lire e alle 1000 lire inferiori in caso di frazione inferiore alle 500 lire.

Contributi a carico del lavoratore trattenuti (punti 77 e 95)
Nei **punti 77** e **95**, distintamente per ciascun ente destinatario, vanno indicati i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del lavoratore trattenuti nel periodo di riferimento della certificazione. Non vanno indicate le trattenute operate per i pensionati che lavorano.

Dichiarazione delle contribuzioni versate (punti 78, 79, 80 e 96, 97, 98)
Barrando la casella relativa alla propria fattispecie il datore di lavoro attesta il versamento totale o parziale, ovvero il mancato versamento delle contribuzioni complessive (quota a proprio carico e quota a carico dipendente) dovute all'Ente destinatario, per il periodo oggetto della certificazione, scadute all'atto della consegna della stessa al dipendente.
In caso di contributi omessi in tutto o in parte, può essere indicato il motivo dell'omesso versamento nello spazio riservato alle annotazioni.

2.1 DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS

Nella presente certificazione i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.
Anche nel caso in cui, nel periodo cui si riferisce la certificazione, per il dipendente vi sia variazione di qualifica o di tipo rapporto oppure trasformazione del rapporto, i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ognuna delle situazioni sopra specificate.
Nelle ipotesi in cui la certificazione venga rilasciata agli eredi del sostituito, la stessa, per la parte previdenziale deve essere intestata al titolare della posizione assicurativa.

2.1.1 Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali

I dati previdenziali di competenza dell'INPS devono essere certificati da parte di tutti i datori di lavoro già tenuti alla compilazione e presentazione del modello O1/M, secondo la normativa previgente al decreto legislativo n. 314 del 1997.
Pertanto la certificazione, per la parte relativa ai dati previdenziali di competenza dell'INPS, deve essere compilata anche da parte dei soggetti non sostituti d'imposta (Ambasciate, Stato Città del Vaticano, Organismi internazionali, aziende straniere che assicurano, in regime di legge n. 398 del 1987, lavoratori italiani occupati all'estero in paesi non convenzionati).

2.1.2 Dirigenti iscritti all'INPDAI

Il datore di lavoro deve compilare due distinti quadri relativi ai dati previdenziali ed assistenziali INPS/INPDAI uno contraddistinto dal codice "ente" 1 (INPS) e uno contraddistinto dal codice "ente" 2 (INPDAI)

2.1.3 Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato

Per gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato l'obbligo della certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali viene assolto dall'INPS in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata.
Il datore di lavoro è pertanto esentato dal certificare i dati previdenziali ed assistenziali già dichiarati e che saranno certificati dall'INPS.
Anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle Cooperative previste dalla legge n.240 del 1984 non dovranno essere certificati i dati previdenziali relativi alle forme assicurative CIG,CIGS, mobilità e ANF versate con il sistema DM10.

2.1.4 Imponibile ai fini previdenziali

Per quanto riguarda i dati relativi alle contribuzioni dovute all'INPS, si pone in evidenza che, in materia di previdenza obbligatoria, il dato normativo somme e valori "percepiti", espresso nel comma 1 dell'art. 48 del Tuir non esaurisce la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, specificata quest'ultima più propriamente ed incisivamente attraverso il concetto di redditi "maturati" nel periodo di riferimento. In altri termini, tale nozione non comprende solo quanto percepito dal lavoratore, ma include, anche se non corrisposti, somme e valori "dovuti" per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale. Tale conseguenza discende dal principio, già largamente affermato in giurisprudenza in correlazione all'automatismo della costituzione del rapporto previdenziale, che si determina al sorgere del rapporto di lavoro, e successivamente codificato in diritto positivo dall'art. 1, comma 1, del D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito dalla Legge 7. 12.1989, n. 389 e successive modificazioni.
Premesso quanto sopra, si ricorda che l'imponibile riferito al 1999 dovrà essere rettificato:

- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 1999 ma riferiti a dicembre 1998 (tali importi avranno, infatti, rettificato le dichiarazioni del 1998);
- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2000, ma riferiti a dicembre 1999.

2.1.5 Casi particolari

Il quadro dei dati previdenziali deve essere compilato anche nei seguenti casi particolari:

- contribuzione "aggiuntiva" versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 564 del 1996 e successive modificazioni (vedi circolare n. 14 del 23 gennaio 1997, n. 197 del 2 settembre 1998, n. 60 del 15 marzo 1999);
- contribuzione "figurativa" versata ai sensi di quanto stabilito dall'art. 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997 per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito);
- contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 2 della legge n. 816 del 1985 e successive modificazioni.

2.1.6 Compilazione dei campi "qualifica"

La mancata compilazione di tali dati comporta la non utilizzabilità della certificazione per attestare, per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell'INPS i flussi informativi delle dichiarazioni unificate, i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonché degli altri adempimenti istituzionali.

2.1.7 Compilazione dei punti da 1 a 76

Per la compilazione dei **punti** da 1 a **76** devono essere seguite le istruzioni per la compilazione degli omologhi punti del quadro "SA" del modello 770/2000.

2.2 DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPDAI

A partire dal periodo d'imposta 1999 i datori di lavoro già tenuti alla compilazione del modello DAP/12 attestano i dati previdenziali per i dipendenti con qualifica di dirigente per i quali la contribuzione obbligatoria è dovuta all'INPDAI stesso utilizzando la presente certificazione.
Sono tenuti a tale adempimento tutti i datori di lavoro, ancorché non sostituti d'imposta (es: Aziende straniere che assicurano lavoratori italiani occupati all'estero in paesi non convenzionati ai sensi della legge n. 398 del 1987).
Qualora in corso d'anno si verifichino eventi che determinano l'estinzione del soggetto preesistente e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, la certificazione può comprendere anche i dati relativi al periodo di lavoro prestato presso il soggetto estinto.
Nel caso di passaggio del dipendente da un datore di lavoro all'altro senza interruzione del rapporto di lavoro i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.

Nel caso di decesso del sostituito la certificazione consegnata agli eredi deve essere intestata all'assicurato per la parte relativa ai dati previdenziali.
Nel caso in cui il dipendente abbia prestato attività lavorativa con qualifiche diverse nel corso dello stesso anno solare ed abbia quindi acceso posizioni assicurative presso Enti diversi i dati previdenziali ed assistenziali devono essere certificati separatamente per ogni singolo periodo di competenza di ciascuno di essi.

2.2.1 Imponibile ai fini previdenziali

Essendo l'INPDAI titolare di una gestione previdenziale obbligatoria il concetto di imponibile da dichiarare ai fini previdenziali va inteso nel senso proprio del rapporto previdenziale e, quindi, non limitato a quanto effettivamente percepito dal dipendente nel periodo di riferimento, ma a quanto ad esso dovuto per legge, contratto collettivo o individuale, regolamento, nel periodo stesso, ancorché non effettivamente corrisposto.
L'imponibile relativo al 1999, inteso nel senso testè precisato, deve essere depurato di eventuali importi corrisposti nel mese di gennaio 1999 ma riferiti al mese di dicembre 1998, e deve includere eventuali importi corrisposti nel mese di gennaio 2000 ma riferiti al mese di dicembre 1999.

2.2.2 Compilazione dei punti da 1 a 64

Per la compilazione dei **punti** da **1** a **64** devono essere seguite le istruzioni per la compilazione degli omologhi punti del quadro SA del modello 770/2000.

2.3 DATI PREVIDENZIALI INPDAP

2.3.1 Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assicurativi

I dati previdenziali INPDAP devono essere certificati da tutte le amministrazioni sostituti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'INPDAP nonché dagli enti con personale iscritto per opzione all'INPDAP secondo le istruzioni per la compilazione del quadro SA del mod. 770/2000.
La certificazione va compilata anche da parte dei soggetti non sostituti d'imposta iscritti alla gestione assicurativa ENPDEP.
I dati contenuti nella presente certificazione riguardano l'imponibile contributivo ai fini previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPDAP e gli elementi utili all'aggiornamento della posizione assicurativa.

2.3.2 Regole generali

Cassa Stato
Per gli iscritti alla cassa pensioni statali deve essere indicato il codice fiscale dell'amministrazione presso la quale il dipendente ha effettuato la prestazione lavorativa che ha dato luogo al trattamento fondamentale di retribuzione. Ad ogni variazione di quest'ultimo dev'essere compilata una nuova posizione.

Imponibile previdenziale

Ai fini previdenziali rientrano nella certificazione tutti i redditi qualificati imponibili secondo la vigente normativa (decreto legislativo n. 314 del 1997) maturati e/o corrisposti entro l'anno di riferimento (31 dicembre 1999).

2.3.3 Casi particolari

Amministrazione estinta
In caso d'estinzione dell'amministrazione essa è tenuta alla certificazione per la parte di competenza.
Successione tra amministrazioni
In caso di incorporazione o fusione tra amministrazioni, ogni datore di lavoro deve certificare la frazione di anno di competenza.

Contribuzione aggiuntiva
L'amministrazione è tenuta a certificare anche i periodi e le retribuzioni erogate dagli organismi sindacali ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 564 del 1996 e successive modificazioni. In tal caso va compilata una apposita posizione.

2.3.4 Compilazione dei punti da 81 a 94

Per la compilazione dei **punti** da **81** a **94** devono essere seguite le istruzioni degli omologhi punti contenuti nella sezione "Dati previdenziali e assistenziali INPDAP" del quadro SA del modello 770/2000.

99A9186

DECRETO 29 ottobre 1999.

Applicazione del trattamento fiscale previsto dal decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, alle giacenze di oli minerali esistenti presso i depositi commerciali ed i distributori stradali di carburanti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1999, con il quale sono state stabilite per l'anno 1999 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio e sul bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua denominato «Orimulsion»;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, con il quale sono state introdotte variazioni delle misure delle aliquote di accisa su taluni oli minerali;

Visto l'art. 2, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con il quale è stata data facoltà al Ministro delle finanze di stabilire con proprio provvedimento che le variazioni di aliquote siano applicate anche ai prodotti già immessi in consumo;

Ritenuta l'opportunità di applicare, nella fase di commercializzazione, il nuovo trattamento fiscale previsto dal citato decreto-legge agli oli minerali, posseduti in quantità superiore a determinati limiti, già immessi in consumo;

Tenuto conto che in precedenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario i predetti limiti delle giacenze sono stati fissati in chilogrammi 3.000 per i depositi commerciali ed in litri 4.000 per le stazioni di servizio e per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti;

Decreta:

Art. 1.

1. Le variazioni di accisa previste dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, per la benzina, per la benzina senza piombo, per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti si applicano anche ai prodotti già immessi in consumo e che alle ore zero del 1° novembre 1999 sono posseduti in quantità superiore a 3.000 chilogrammi dagli esercenti dei depositi per uso commerciale ed in quantità superiore a 4.000 litri dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti; la diminuzione delle aliquote si applica anche alla quantità di benzine e di gasolio giacenti alla stessa data in quantità superiori a 3.000 chilogrammi presso i depositi per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per uso agricolo.

2. Gli esercenti di cui al comma 1, al fine di ottenere il rimborso relativo alle variazioni di accisa ivi indicate, devono presentare agli uffici tecnici di finanza competenti per territorio, entro trenta giorni dal 1° novembre 1999, apposita istanza in triplice esemplare contenente anche la dichiarazione delle giacenze possedute alla predetta data.

3. Il rimborso dell'accisa è concesso mediante accredito secondo la procedura di cui all'art. 6 del decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1999

Il Ministro: VISCO

99A9255

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DELIBERAZIONE 28 ottobre 1999.

Determinazione della misura delle quote da versare, per l'anno 2000, da parte delle imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori. (Deliberazione n. 24/99).

IL PRESIDENTE

DEL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Il Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, riunitosi nella seduta del 28 ottobre 1999;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Considerato che occorre stabilire la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli, al fine di sopperire alle spese da sostenere durante l'anno 2000 per il funzionamento dei Comitati centrale e provinciali per l'albo degli autotrasportatori, nonché per la tenuta degli albi provinciali;

Visto il preventivo generale di spesa per l'anno 2000, approvato nella odierna seduta, con il quale sono state preventivate le necessità occorrenti per garantire un corretto e produttivo funzionamento delle strutture dei Comitati centrale e provinciali, nonché per l'integrale adempimento da parte di questi di tutte le competenze

e funzioni loro attribuite dalla legge n. 298/1974 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994 e dalla legge n. 454/1997;

Rilevato che il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, attualmente in circolazione nel nostro Paese, risulta di circa 462.000;

Considerato che di questi veicoli, circa 122.000 risultano avere massa complessiva fino a 6 tonnellate, per i quali non è più previsto, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - nuovo codice della strada - il rilascio di un titolo autorizzativo per il trasporto di cose per conto di terzi;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 454, ed in particolare l'art. 1, comma 6, che prevede l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio;

Considerato che risultano iscritte all'albo degli autotrasportatori circa 186.000 imprese, delle quali circa 52.000 risultano non titolari di veicoli, ovvero di veicoli per i quali non è richiesto il rilascio del titolo autorizzativo, veicoli cioè aventi massa complessiva fino a 6 tonnellate;

Considerato che tali ultime imprese, risultano titolate, al pari di tutte le altre imprese iscritte, a fruire di tutti i benefici ed i servizi derivanti dal loro status di imprese iscritte all'albo;

Considerato che il Comitato centrale ha espresso l'orientamento, nel corso della odierna seduta, di mantenere, in linea generale, i criteri di determinazione delle quote deliberate per il precedente anno 1999;

Considerato che in virtù di tali criteri, risulta posta a carico delle imprese iscritte una ulteriore quota aggiuntiva nel caso di titolarità di veicoli con massa complessiva superiore alle 6 tonnellate, e che pertanto, tale quota non graverebbe le imprese che, al momento della attuale determinazione, non risultano titolari di veicoli, ovvero risultano titolari di veicoli con massa complessiva inferiore alle 6 tonnellate;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di adottare un criterio che consenta la determinazione della quota, anche per tali ultime fattispecie, in modo equo e proporzionato, tenendo presente da un lato la totale fruibilità dei benefici da parte delle predette imprese, e dall'altro, la misura delle quote determinate per tutte le altre imprese iscritte;

Considerato che la quota minima aggiuntiva dovuta per la titolarità di un veicolo di massa complessiva superiore alle 6 tonnellate, risulta determinata in L. 10.000;

Ritenuto, pertanto, congruo aumentare di tale importo la quota fissa dovuta dalle imprese non titolari di veicoli, ovvero titolari esclusivamente di veicoli di massa complessiva inferiore alle 6 tonnellate, escludendo per esse ogni altra quota aggiuntiva;

Delibera:

Art. 1.

Le imprese iscritte all'albo alla data del 31 dicembre 1999, debbono corrispondere entro la stessa data sul conto corrente postale n. 34171009, intestato al Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, la quota relativa all'anno 2000, nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

Al fine di agevolare il versamento della quota di iscrizione sarà recapitato, a cura del Comitato centrale, presso la sede di ciascuna impresa iscritta, il bollettino di versamento già stampato e compilato.

In caso di mancato recapito del bollettino entro la data del 15 dicembre 1999, l'impresa è comunque tenuta ad effettuare il versamento entro la predetta data del 31 dicembre 1999, sulla base di quanto indicato all'art. 2, utilizzando un normale bollettino di versamento sul quale dovrà essere indicato il conto corrente postale n. 34171009 intestato al Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ed indicando a retro il proprio numero di iscrizione all'albo ed il riferimento alla quota di iscrizione per l'anno 2000.

Qualora non venga effettuato il versamento, ovvero non venga effettuato nella misura dovuta, entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'albo verrà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 2.

La quota da versare per l'anno 2000 è stabilita nelle seguenti misure:

1*a*) quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese iscritte all'albo, titolari di veicoli con massa complessiva superiore a 6 tonnellate: L. 30.000;

1*b*) quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese iscritte all'albo, non titolari di veicoli, ovvero esclusivamente titolari di veicoli con massa complessiva inferiore a 6 tonnellate: L. 40.000;

2) ulteriore quota dovuta da ogni impresa di cui al precedente punto 1*a*) in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, limitatamente ai veicoli con massa complessiva superiore a 6 tonnellate:

a) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5: L. 10.000;

b) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10: L. 20.000;

c) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 11 a 50: L. 50.000;

d) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100: L. 200.000;

e) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 101 a 200: L. 500.000;

f) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli superiore a 200: L. 1.000.000;

3) ulteriore quota dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2):

a) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi: L. 10.000;

b) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi: L. 15.000;

c) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi: L. 20.000.

Art. 3.

La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2000 deve essere fornita al competente Comitato provinciale per l'albo entro il 30 gennaio 2000.

Roma, 28 ottobre 1999

Il presidente: DE LIPSIS

99A9187

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 25 ottobre 1999.

Aggiornamento della tariffa elettrica per il bimestre novembre-dicembre 1999, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97. (Deliberazione n. 160/99).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 ottobre 1999;

Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) di aggiornamento della tariffa elettrica 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 202 del 28 agosto 1999 (di seguito: deliberazione n. 125/99), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;

Premesso che con la deliberazione 22 dicembre 1998 n. 161/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 304 del 31 dicembre 1998 (di seguito: deliberazione n. 161/98), essendosi completato il ripianamento del conto onere termico e approfittando dalla favorevole dinamica dei corsi dei combustibili fossili commerciali sui mercati internazionali, l'Autorità ha aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le aliquote della componente tariffaria A2 per accelerare il rimborso degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, come accertati dalla deliberazione dell'Autorità 12 giugno 1998, n. 58/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 140 del 18 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 58/98);

Premesso che con la deliberazione 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999 (di seguito: deliberazione n. 24/99), l'Autorità ha modificato la struttura delle aliquote delle componenti A2 e A3 della tariffa elettrica, senza peraltro modificare l'onere complessivo per l'utenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 e in particolare l'art. 1, comma 1;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;

Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1998;

Vista la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall'Autorità con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione n. 161/98, richiamata in premessa, deliberazione n. 24/99, richiamata in premessa, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 152 del 1° luglio 1999 e con deliberazione n. 125/1999, richiamata in premessa;

Visto in particolare l'art. 7, comma 7.1, della deliberazione n. 70/97, nel quale si stabilisce che «La parte B della tariffa verrà aggiornata dall'Autorità per l'energia

elettrica e il gas all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento»;

Considerato che, con riferimento alla componente tariffaria A2, risulta prossimo il completamento del rimborso all'Enel S.p.a. e alle imprese appaltatrici degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, di cui alla deliberazione n. 58/98, diversi dagli oneri riconosciuti per il riprocessamento del combustibile irraggiato e per la messa in sicurezza e lo smantellamento delle centrali nucleari;

Ritenuta l'opportunità di ridurre le aliquote della componente tariffaria A2 al fine di garantire maggiore stabilità alla tariffa elettrica a fronte degli aumenti delle aliquote della parte B;

Delibera:

Art. 1.

Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili

Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'Allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo giugno 1999 - settembre 1999, è fissato pari a 25,372 L/Mcal.

Art. 2.

Aggiornamento della parte A e della parte B della tariffa elettrica

2.1 Le aliquote della parte *B* della tariffa elettrica sono fissate come indicato nella tabella 1.

2.2 Le aliquote delle componenti della parte *A* della tariffa elettrica sono fissate come indicato nella tabella 2.

2.3 Il valore medio unitario nazionale della parte *B* della tariffa è stimato, in via provvisoria, pari a 57,753 L/kWh.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto a decorrere dal 1° novembre 1999.

Milano, 25 ottobre 1999

Il presidente: RANCI

TABELLA 1

COMPONENTI INGLOBATE DELLA PARTE *A* E PARTE *B* DELLA TARIFFA PER TUTTE LE UTENZE, CON ESCLUSIONE DI QUELLE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2.4 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ N. 70/97.

Classi di utenza	Componenti inglobate della parte A		Parte B	Importo totale inglobato in tariffa	
	L/kW/mese	L/kWh	L/kWh	L/kW/mese	L/kWh
BASSA TENSIONE					
1) Forniture per usi domestici:					
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	0	15,8	40,7	0	56,5
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto *a)*	0	15,8	88,5	0	104,3
2) Forniture per usi agricoli	2069	3,8	68,4	2069	72,2
3) Altri usi	2069	3,8	73,5	2069	77,3
MEDIA TENSIONE					
4) Tutti gli usi	2069	3,8	49,8	2069	53,6
ALTA TENSIONE					
5) Tutti gli usi	2069	3,8	47,8	2069	51,6

REGIMI SPECIALI:

Alle forniture in alta tensione per la produzione di alluminio primario, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, si applica un'aliquota delle componenti inglobate della parte *A* della tariffa pari a 6,4 L/kWh ed un aliquota della parte *B* della tariffa pari a 8,2 L/kWh.

Alle forniture alle Ferrovie dello Stato S.p.a., relativamente ai quantitativi di energia per usi di trazione, in eccesso ai limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, si applica un'aliquota delle componenti inglobate della parte *A* della tariffa pari a 4,7 L/kWh ed un'aliquota della parte *B* della tariffa pari a 4,6 L/kWh.

TABELLA 2

COMPONENTI TARIFFARIE DELLA PARTE *A*

Classi di utenza	A2		A3	
	L/kW/mese	L/kWh	L/kW/mese	L/kWh
BASSA TENSIONE				
1) Forniture per usi domestici:				
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	0,0	4,2	0,0	11,6
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto *a)*	0,0	4,2	0,0	11,6
2) Forniture per usi agricoli	543	1,0	1526	2,8
3) Altri usi	543	1,0	1526	2,8
MEDIA TENSIONE				
4) Tutti gli usi	543	1,0	1526	2,8
ALTA TENSIONE				
5) Tutti gli usi	543	1,0	1526	2,8

REGIMI SPECIALI:

Alle forniture di cui all'art. 2, comma 2.4, lettere *a)* e *c),* della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, si applica un'aliquota della componente A3-*bis* pari a 7,0 L/kWh se in bassa tensione, pari a 6,5 L/kWh se in media tensione, pari a 4,8 L/kWh se in alta tensione.

Alle forniture in alta tensione per la produzione di alluminio primario, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 dicembre 1995, si applica un'aliquota della componente A2 pari a 2,2 L/kWh ed un'aliquota della componente A3 pari a 4,2 L/kWh.

Alle forniture alle Ferrovie dello Stato S.p.a. e alla società Terni S.p.a. e suoi aventi causa nei limiti dei quantitativi previsti, rispettivamente, dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, e all'art. 6 del D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165, si applica un'aliquota della componente A3-*bis* pari a 2,3 L/kWh.

Alle forniture alle Ferrovie dello Stato S.p.a., relativamente ai quantitativi di energia per usi di trazione in eccesso ai limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, si applica un'aliquota dellla componente A2 pari a 1,0 L/kWh ed un'aliquota della componente A3 pari a 3,7 L/kWh.

99A9188

DELIBERAZIONE 25 ottobre 1999.

Aggiornamento delle tariffe dei gas distribuiti a mezzo di reti urbane per il bimestre novembre-dicembre 1999, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 161/99).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 ottobre 1999;

Premesso che rispetto ai valori definiti nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 agosto 1999, n. 126/99 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 202 del 28 agosto 1999 (di seguito: deliberazione n. 126/99), l'indice dei prezzi di riferimento I_t relativo al gas naturale e l'indice dei prezzi di riferimento J_t relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas, hanno entrambi registrato una variazione maggiore del 5%;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;

Vista la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999, come modificata e integrata dall'Autorità con deliberazione 24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999, e con deliberazione n. 126/99, richiamata in premessa;

Visti in particolare:

l'art. 1 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice I_t, calcolato ai sensi del comma 1.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

l'art, 2 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas distribuiti a mezzo di reti urbane vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice J_t, calcolato ai sensi del comma 2.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

Delibera:

Art. 1.

Aggiornamento delle tariffe del gas naturale

1.1 Le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane di cui all'art. 1, comma 1.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 sono aumentate di 30,6 L/mc per forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 9.200 kcal/mc.

1.2 Nei casi in cui il potere calorifico superiore effettivo del gas naturale si discosti dal valore di riferimento, pari a 9.200 kcal/mc standard, di oltre il 5% e nei casi previsti dall'art. 2, comma 2.5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, gli esercenti del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di reti urbane calcolano la variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito al precedente comma 1.1 per il potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito, espresso in kcal/mc standard, e dividendo il risultato per 9.200 kcal/mc standard.

Art. 2.

Aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas

2.1 Le tariffe dei gas di petrolio liquefatti distribuiti a mezzo di reti urbane di cui all'art. 2, comma 2.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 sono aumentate di

148 L/mc per forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 23.900 kcal/mc standard (12.000 kcal/kg).

2.2 Nei casi in cui il potere calorifico superiore effettivo dei gas di petrolio liquefatti si discosti dal valore di riferimento, pari a 23.900 kcal/mc standard, e nei casi previsti dall'art. 2, comma 2.4 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, gli esercenti del servizio di distribuzione dei gas di petrolio liquefatto a mezzo di reti urbane calcolano la variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito al punto 2.1 della presente deliberazione per il potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito, espresso in kcal/mc standard, e dividendo il risultato per 23.900 kcal/mc standard.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto a decorrere dal 1° novembre 1999.

Milano, 25 ottobre 1999

Il presidente: RANCI

99A9189

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Avvisi relativi alle avvenute scadenze dei termini per l'emanazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 30 ottobre 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva n. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 257 del 10 ottobre 1996 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 257 del 10 ottobre 1996.

Il giorno 31 ottobre 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva n. 98/73/CE della Commissione, del 18 settembre 1998, recante ventiquattresimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 305 del 16 novembre 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 1 del 4 gennaio 1999 e attuata nell'ordinamento italiano con decreto ministeriale 7 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 175 della *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1999.

Il giorno 31 ottobre 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva n. 99/27/CE della Commissione, del 20 aprile 1999, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione dell'amprolium, del diclazuril e del carbadox negli alimenti per animali, che modifica le direttive n. 71/250/CEE e 73/46/CEE e che revoca la direttiva n. 74/203/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 118 del 6 maggio 1999 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 53 dell'8 luglio 1999.

99A9190

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione del monastero delle suore Clarisse di Tesido Klarissenkloster Taisten, in Tesido di Monguelfo

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1999, viene estinto il Monastero delle Suore Clarisse di Tesido-Klarissenkloster Taisten, con sede in Tesido di Monguelfo (Bolzano). Tale provvedimento acquista efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Bolzano, mentre il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla diocesi di Bolzano-Bressanone.

99A9129

Estinzione della parrocchia di San Vincenzo de' Paoli in La Spezia

Con decreto ministeriale 11 settembre 1999, viene estinta la parrocchia di San Vincenzo de' Paoli, con sede in La Spezia. Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di La Spezia. Il patrimonio dell'ente suddetto è devoluto alla fondazione «San Venerio» per le Opere di religione e di culto della diocesi di La Spezia-Sarzana-Brugnato.

99A9130

Riconoscimento della personalità giuridica civile del santuario Basilica di Nostra Signora del Rimedio, in Oristano

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica civile del santuario Basilica di Nostra Signora del Rimedio, con sede in Oristano.

99A9131

Riconoscimento della personalità giuridica del «Collegium Lateranense», in Roma

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica del «Collegium Lateranense», con sede in Roma.

99A9132

Riconoscimento della personalità giuridica della casa di procura Figlie del Divino Amore, in Roma

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa di procura Figlie del Divino Amore, in Roma.

99A9133

Assunzione di nuova denominazione della parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo Apostoli, in Rigolato

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1999, la parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo Apostoli, con sede in Rigolato (Udine), ha assunto la nuova denominazione di parrocchia dei Santi Giacomo Maggiore e Filippo Apostoli, sempre con sede in Rigolato (Udine).

99A9134

Assunzione di nuova denominazione della parrocchia di San Leonardo, in S. Giorgio di Nogaro

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1999, la parrocchia di San Leonardo, con sede in S. Giorgio di Nogaro (Udine), ha assunto la nuova denominazione di parrocchia dei Santi Leonardo Abate e Floriano Martire, sempre con sede in S. Giorgio di Nogaro (Udine).

99A9135

Assunzione di nuova denominazione della parrocchia di San Martino Vescovo, in Martignacco

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1999, la parrocchia di San Martino Vescovo, con sede in Martignacco (Udine), ha assunto la nuova denominazione di parrocchia dei Santi Martino Vescovo e Quirino Martire, sempre con sede in Martignacco (Udine).

99A9136

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.10322-XV.J(1672) del 6 ottobre 1999, il manufatto esplosivo denominato «M.A. 0602 (d.f.: Martarello Gran Finale)», che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Red Lantern Fireckrackers and Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria, gruppo «C» dell'allegato «A» a regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10340-XV.J(1586) del 6 ottobre 1999, il manufatto esplosivo denominato «M.A. 1130C12 (d.f.: Martarello Katyuscha)», che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Flower Basket Fireckrackers and Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria, gruppo «C» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

99A9137

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Typherix»

Estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 376 del 5 ottobre 1999

Specialità medicinale: TYPHERIX.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham S.p.a., sede legale del titolare in via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate (Milano).

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva contro la febbre tifoide negli adulti e nei bambini di 2 anni di età ed oltre.

Confezioni:

soluzione iniettabile 10 siringhe preriempite una dose (0,5 ml);

A.I.C. n. 034461020/M (in base 10), 10VPBW (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe «C».

Modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di una dose:

principi attivi: polisaccaride capsulare VI da salmonella Typhi TY2 25 mcg;

eccipienti: sodio cloruro 3,65 mg, disodio fosfato diidrato 0,49 mg, sodio fosfato monobasico biidrato 0,35 mg, fenolo 1,1 mg, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 0,5 ml.

Officine di produzione: SmithKline Beecham Biologicals Manufacturing S.A., Rue de l'Institut, 89 - Rixensart (Belgio).

Fase di produzione: confezionamento primario Sachsisches Serumwerke (Branch of SmithKline Beecham), Zirkusstrasse 40 Dresda (Germania).

Fase di produzione: confezionamento primario e secondario: SmithKline Beecham Biologicals Manufacturing S.A., Parc de la Noire Epine, Rue Flemming 20 Wavre (Belgio).

Fase di produzione: confezionamento secondario: SmithKline Beecham Biologicals S.A., Rue de l'Institut, 89 - Rixensart (Belgio).

Fase di produzione: preparazione della soluzione del vaccino e controlli.

Soluzione iniettabile 50 siringhe preriempite una dose (0,5 ml);

A.I.C: n. 034461032/M (in base 10), 10VPC8 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe «C».

Modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di una dose:

principi attivi: polisaccaride capsulare VI da salmonella Typhi TY2 25 mcg;

eccipienti: sodio cloruro 3,65 mg, disodio fosfato diidrato 0,49 mg, sodio fosfato monobasico biidrato 0,35 mg, fenolo 1,1 mg, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 0,5 ml.

Officine di produzione: SmithKline Beecham Biologicals Manufacturing S.A., Rue de l'Institut, 89 - Rixensart (Belgio).

Fase di produzione: confezionamento primario Sachsisches Serumwerke (Branch of SmithKline Beecham), Zirkusstrasse 40 Dresda (Germania).

Fase di produzione: confezionamento primario e secondario SmithKline Beecham Biologicals Manufacturing S.A., Parc de la Noire Epine, Rue Flemming 20 Wavre (Belgio).

Fase di produzione: confezionamento secondario SmithKline Beecham Biologicals S.A., Rue de l'Institut, 89 - Rixensart (Belgio).

Fase di produzione: preparazione della soluzione del vaccino e controlli.

Soluzione iniettabile 100 siringhe preriempite una dose (0,5 ml);

A.I.C. n. 034461044/M (in base 10), 10VPCN (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe «C».

Modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di una dose:

principi attivi: polisaccaride capsulare VI da salmonella Typhi TY2 25 mcg;

eccipienti: sodio cloruro 3,65 mg, disodio fosfato diidrato 0,49 mg, sodio fosfato monobasico biidrato 0,35 mg, fenolo 1,1 mg, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 0,5 ml.

Officine di produzione: SmithKline Beecham Biologicals Manufacturing S.A., Rue de l'Institut, 89 - Rixensart (Belgio).

Fase di produzione: confezionamento primario Sachsisches Serumwerke (Branch of SmithKline Beecham), Zirkusstrasse 40 Dresda (Germania).

Fase di produzione: confezionamento primario e secondario SmithKline Beecham Biologicals Manufacturing S.A., Parc de la Noire Epine, Rue Flemming 20 Wavre (Belgio).

Fase di produzione: confezionamento secondario SmithKline Beecham Biologicals S.A., Rue de l'Institut, 89 - Rixensart (Belgio).

Fase di produzione: preparazione della soluzione del vaccino e controlli.

Soluzione iniettabile una siringa preriempita una dose (0,5 ml);

A.I.C. n. 034461018/M (in base 10), 10VPBU (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; classe «C».

Modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di una dose:

principi attivi: polisaccaride capsulare VI da salmonella Typhi TY2 25 mcg;

eccipienti: sodio cloruro 3,65 mg, disodio fosfato diidrato 0,49 mg, sodio fosfato monobasico biidrato 0,35 mg, fenolo 1,1 mg, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 0,5 ml.

Officine di produzione: SmithKline Beecham Biologicals Manufacturing S.A., Rue de l'Institut, 89 - Rixensart (Belgio).

Fase di produzione: confezionamento primario Sachsisches Serumwerke (Branch of SmithKline Beecham), Zirkusstrasse 40 Dresda (Germania).

Fase di produzione: confezionamento primario e secondario SmithKline Beecham Biologicals Manufacturing S.A., Parc de la Noire Epine, Rue Flemming 20 Wavre (Belgio).

Fase di produzione: confezionamento secondario SmithKline Beecham Biologicals S.A., Rue de l'Institut, 89 - Rixensart (Belgio).

Fase di produzione: preparazione della soluzione del vaccino e controlli.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9142

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aggrastat»

Estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 377 del 5 ottobre 1999

Specialità medicinale: AGGRASTAT.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme S.p.a., sede legale del titolare in via G. Fabbroni, 6 - 00191 Roma.

Indicazioni terapeutiche: «Aggrastat» è indicato per la prevenzione a breve termine di infarti del miocardio in pazienti con angina instabile o infarto miocardico non-Q con l'ultimo episodio di dolore toracico che si manifesta entro le 12 ore e con alterazioni all'ECG e/o enzimi cardiaci elevati.

I pazienti che più verosimilmente traggono beneficio dal trattamento con «Aggrastat», sono quelli ad alto rischio per lo sviluppo di infarto miocardico entro i primi 3-4 giorni successivi l'inizio dei sintomi di angina acuta compresi, ad esempio, coloro che probabilmente saranno sottoposti ad una precoce PTCA (PTCA: percutaneous transluminal coronary angioplasty) (vedere dosaggio, modo e tempi di somministrazione).

È previsto che «Aggrastat» venga usato con acido acetilsalicilico ed eparina non frazionata.

Confezioni:

0,25 mg/ml una fiala 50 ml concentrato per infusione IV;

A.I.C. n. 034357018/M (in base 10), 10SHSU (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe «C».

Modalita di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: utilizzo esclusivo in ambito ospedaliero.

Composizione riferita a: contenuto di 1 ml:

principi attivi: tirofiban cloridrato monoidrato 0,281 mg;

eccipienti: acido citrico anidro 0,16 mg, sodio citrato biidrato 2,7 mg, sodio cloruro 8 mg, acido cloridrico 1N e/o sodio idrossido, quanto basta a 6 Ph, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1 ml.

Officine di produzione: Merck Manufacturing Division, 770, Sumneytown Pike West Point - Pennsylvania - USA.

Fase di produzione: confezionamento secondario: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg, 39 Haarlem, Olanda.

Fase di produzione: confezionamento secondario e controllo del prodotto finito: Ben Venue Laboratories Inc., 300 Northfield Road - P.O. Box 46568 Bedford - Ohio.

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e confezionamento primario.

0,05 mg/ml una sacca 500 ml concentrato per infusione IV;

A.I.C. n. 034357020/M (in base 10), 10SHSW (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe «C».

Modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: utilizzo esclusivo in ambito ospedaliero.

Composizione riferita a: contenuto di 1 ml:

principi attivi: tirofiban cloridrato monoidrato 0,05618 mg;

eccipienti: acido citrico anidro 0,032 mg, sodio citrato biidrato 0,54 mg, sodio cloruro 9 mg, acido cloridrico 1N e/o sodio idrossido, quanto basta a 6 pH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1 ml.

Officine di produzione: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg, 39 Haarlem, Olanda.

Fase di produzione: confezionamento secondario e controllo del prodotto finito Baxter S.A., Boulevard Rene Branquart 80 Lessines - Belgio.

Fase di produzione: controllo del prodotto finito Baxter Healthcare Corporation, Highway 221 Marion, North Carolina - USA.

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e confezionamento primario e secondario.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9141

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cisplatino Segix»

Estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 378 dell'11 ottobre 1999

Specialità medicinale: CISPLATINO SEGIX.

Titolare A.I.C.: Segix Italia S.p.a., sede legale del titolare in via del Mare, 3 - 00040 Pomezia (Roma).

Indicazioni terapeutiche: neoplasie maligne estese o metastatizzate, come monoterapia o in terapia standardizzata con chemioterapici: cancro del testicolo (polichemioterapia palliativa e curativa), dell'ovaio (stati III e IV), e carcinoma a cellule squamose della testa e del collo (terapia palliativa).

Confezioni:

1 flac. 20 ml concentrato per infusione 0,5 mg/ml;

A.I.C. n. 033346014/M (in base 10), 0ZTNGY (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe «C».

Modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: utilizzo esclusivo in ambito ospedaliero.

Composizione riferita a: flacone, contenuto di 1 ml:

principi attivi: cisplatinum 0,5 mg;

eccipienti: sodio cloruro 9 mg, acido cloridrico 0,18 mg, acqua per preparazioni iniettabili 995,32 mg.

Officine di produzione: Ebewe Arzneimittel GmbH, Mondseestrasse 11 Unterach (Austria).

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

1 flac. 100 ml concentrato per infusione 0,5 mg/ml;

A.I.C. n. 033346038/M (in base 10), 0ZTNHQ (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe «C».

Modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: utilizzo esclusivo in ambito ospedaliero.

Composizione riferita a: flacone, contenuto di 1 ml:

principi attivi: cisplatinum 0,5 mg;

eccipienti: sodio cloruro 9 mg, acido cloridrico 0,18 mg, acqua per preparazioni iniettabili 995,32 mg.

Officine di produzione: Ebewe Arzneimittel GmbH, Mondseestrasse 11 Unterach (Austria).

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

1 flac. 50 ml concentrato per infusione 0,5 mg/ml;

A.I.C. n. 033346026/M (in base 10), 0ZTNHB (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe «C».

Modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: utilizzo esclusivo in ambito ospedaliero.

Composizione riferita a: flacone, contenuto di 1 ml:

principi attivi: cisplatinum 0,5 mg;

eccipienti: sodio cloruro 9 mg, acido cloridrico 0,18 mg, acqua per preparazioni iniettabili 995,32 mg.

Officine di produzione: Ebewe Arzneimittel GmbH, Mondseestrasse 11 Unterach (Austria).

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9140

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Timololo»

Estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 379 del 13 ottobre 1999

Specialità medicinale: TIMOLOLO.

Titolare A.I.C.: Ciba Vision Europe Limited, sede legale del titolare in Flander Road, Hedge End-SO30 2LG Southampthon - GB.

Indicazioni terapeutiche: riduzione della pressione endoculare elevata in condizioni quali:

ipertensione oculare;

glaucoma cronico ad angolo aperto (inclusi i pazienti afachici).

Confezioni:

0,25% 1 flacone 5 ml soluzione oftalmica;

A.I.C. n. 034429011/M (in base 10), 10UQ2M (in base 32).

Composizione riferita a: contenuto di 1 ml:

principi attivi: timololo maleato 3,4 mg;

eccipienti: benzalconio cloruro 0,1 mg; sodio fosfato bibasico dodecaidrato 28 mg, sodio fosfato monobasico biidrato 8,6 mg, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1 ml.

Officine di produzione: Laboratoires Ciba Vision Faure, Rue de la Lombardiere Annonay Cedex (Francia).

Fase di produzione: controllo del prodotto finito Ciba Vision AG, Riethofestrasse 1 Hettlingen - Switzerland.

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE del 30 gennaio 1997: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 3.818 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 6.300 (IVA inclusa).

Modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: ricetta ripetibile.

0,5% 1 flacone 5 ml soluzione oftalmica;

A.I.C. n. 034429023/M (in base 10), 10UQ2Z (in base 32).

Composizione riferita a: contenuto di 1 ml:

principi attivi: timololo maleato 6,8 mg;

eccipienti: benzalconio cloruro 0,1 mg, sodio fosfato bibasico dodecaidrato 28 mg, sodio fosfato monobasico biidrato 8,6 mg, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1 ml.

Officine di produzione: Laboratoires Ciba Vision Faure, Rue de la Lombardiere Annonay Cedex (Francia).

Fase di produzione: controllo del prodotto finito: Ciba Vision AG, Riethofstrasse 1 Hettlingen - Switzerland.

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE del 30 gennaio 1997: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 4.788 (ex factory, iva esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 7.900 (IVA inclusa). Modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9139

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Relenza»

Estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 380 del 19 ottobre 1999

Specialità medicinale: RELENZA.

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a., sede legale del titolare in via A. Fleming, 2 - 37100 Verona.

Indicazioni terapeutiche: «Relenza» è indicato per il trattamento dell'influenza, sostenuta sia da virus di tipo A che di tipo B, negli adulti e adolescenti di età uguale o maggiore di 12 anni, che manifestano i sintomi tipici dell'influenza in presenza di influenza circolante nella comunità.

Confezioni:

polvere per inalazione predosata un rotadisk quattro alveoli 5 mg/alveolo;

A.I.C. n. 034497014/M (in base 10) 10WSHQ (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE del 30 gennaio 1997: classe «C».

Modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di un alveolo:

principi attivi: zanamivir 5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 20 mg.

Officine di produzione: Glaxo Wellcome Production, Zone Industrielle n. 2, 23 Rue Lavoiser Evreux (Francia).

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

Polvere per inalazione predosata cinque rotadisk quattro alveoli 5 mg/alveolo;

A.I.C. n. 034497026/M (in base 10), 10WSJ2 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE del 30 gennaio 1997: classe «C».

Modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 alveolo:

principi attivi: zanamivir 5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 20 mg.

Officine di produzione: Glaxo Wellcome Production, Zone Industrielle n. 2, 23 Rue Lavoiser Evreux (Francia).

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9138

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Steranabol Rit.»

Con decreto n. 800.5/R.M.274/D426 del 19 ottobre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

STERANABOL RIT.:

im 2 fiale 25 mg, n. 016523019.

È consentito lo smaltimento delle scorte fino al 29 febbraio 2000.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmacia & Upjohn S.p.a., titolare della corrispondente autorizzazione.

99A8925

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Codetilina eucaliptolo Hè».

Con decreto n. 800.5/R.M.73/D428 del 19 ottobre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

CODETILINA EUCALIPTOLO HÈ:

BB 10 supposte, n. 009646035.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Teofarma S.r.l., titolare della corrispondente autorizzazione.

99A8926

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ede»

Con decreto n. 800.5/R.M.73/D429 del 19 ottobre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

EDE:

30 capsule gelatina 10 mg, n. 025059015.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Teofarma S.r.l., titolare della corrispondente autorizzazione.

99A8927

Comunicato concernente il regime di rimborsabilità e il prezzo di vendita delle specialità medicinali autorizzate con procedura centralizzata di cui al regolamento CEE 2309/93.

Si comunica che le società titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali ottenuta con procedura di cui al regolamento (CEE) 2309/93 possono presentare domanda per la contrattazione del prezzo ai sensi dell'art. 1, comma 41 della legge 28 dicembre 1996 dalla data di approvazione da parte del CPMP corredata della documentazione il cui elenco è a disposizione presso l'ufficio competente.

Al riguardo si ravvisa l'opportunità di ribadire che tale procedura è comunque necessaria e propedeutica al rilascio del decreto di classificazione.

99A9143

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	- annuale	**L.**	**508.000**
	- semestrale	**L.**	**289.000**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	- annuale	**L.**	**416.000**
	- semestrale	**L.**	**231.000**
Tipo A2	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
	- annuale	**L.**	**115.500**
	- semestrale	**L.**	**69.000**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	**L.**	**107.000**
	- semestrale	**L.**	**70.000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	**L.**	**273.000**
	- semestrale	**L.**	**150.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	**L.**	**106.000**
	- semestrale	**L.**	**68.000**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	**L.**	**267.000**
	- semestrale	**L.**	**145.000**
Tipo F	*Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
	- annuale	**L.**	**1.097.000**
	- semestrale	**L.**	**593.000**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
	- annuale	**L.**	**982.000**
	- semestrale	**L.**	**520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035